

BGer 2C 438/2018 vom 28. Mai 2018

Bundesgericht, 2018-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_438_2018

FR: TF 2C 438/2018 du 28 mai 2018

IT: TF 2C 438/2018 del 28 maggio 2018

Regeste

Imposta cantonale del Cantone Ticino 2010-2013, imposta federale diretta 2010-2013 |
Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).

E. 1.2

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), e va pertanto trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l' art. 73 LAID [RS 642.14]; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).

E. 2.1

Giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

E. 2.2

Nella fattispecie, la ricorrente si limita a descrivere la sua situazione nonché ad esporre la propria opinione, ossia che sarebbe ingiusto non considerare la perdita finanziaria subita come costo fiscalmente deducibile, dato che "l'apporto (...) è un valore certo essendo il titolo trasferito quotato alla borsa svizzera" e che, a torto, le autorità cantonali non avrebbero dato la giusta importanza al contratto d'apporto. Essa tuttavia non espone in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Camera di diritto tributario a rendere il giudizio querelato. Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF , motivo per cui

l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

E. 3.1

Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.